

**LINEA PROTEZIONE
BENI**

postaprotezione piccolaimpresa

Contratto di assicurazione

Il presente Fascicolo Informativo contenente la Nota Informativa, le Condizioni di Assicurazione, le Condizioni Particolari di Assicurazione, la Guida alla compilazione del Modulo di Denuncia Sinistro, il Modulo di Denuncia Sinistro e il Modulo Reclami deve essere consegnato al Contraente prima della sottoscrizione.

Prima della sottoscrizione leggere attentamente la Nota Informativa.

postaprotezione piccolaimpresa

Posteassicura
GruppoAssicurativoPostevita



Per ogni ulteriore informazione potete contattare il Numero Verde
800.13.18.11



Indice

Glossario	PAG.	3/28
Nota Informativa al Contraente	PAG.	5/28
1. Informazioni relative all'impresa assicuratrice	PAG.	5/28
2. Informazioni generali relative al contratto	PAG.	5/28
3. Informazioni specifiche relative al contratto	PAG.	5/28
Condizioni di Assicurazione	PAG.	8/28
Premessa	PAG.	8/28
Art. 1 - Informazioni generali	PAG.	8/28
Art. 1.1 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio.....	PAG.	8/28
Art. 1.2 - Conclusione del contratto-Decorrenza dell'assicurazione-Pagamento del premio	PAG.	8/28
Art. 1.3 - Premi annui	PAG.	9/28
Art. 1.4 - Durata e proroga dell'assicurazione.....	PAG.	9/28
Art. 1.5 - Recesso in caso di sinistro.....	PAG.	9/28
Art. 1.6 - Foro competente	PAG.	9/28
Art. 1.7 - Modifiche del contratto di assicurazione	PAG.	9/28
Art. 1.8 - Aggravamento del rischio	PAG.	9/28
Art. 1.9 - Oneri fiscali.....	PAG.	9/28
Art. 1.10 - Estensione territoriale.....	PAG.	9/28
Art. 1.11 - Legge applicabile e rinvio.....	PAG.	9/28
Art. 1.12 - Prescrizione.....	PAG.	9/28
Art. 1.13 - Rinuncia al diritto di rivalsa	PAG.	9/28
Art. 1.14 - Reclami.....	PAG.	9/28
Incendio e altri danni ai beni	PAG.	10/28
Art. 2 - Incendio e altri danni ai beni	PAG.	10/28
Art. 2.1 - Oggetto dell'assicurazione.....	PAG.	10/28
Art. 2.2 - Esclusioni	PAG.	10/28
Art. 2.3 - Beni esclusi dall'assicurazione.....	PAG.	11/28
Art. 2.4 - Precisazioni e delimitazioni di garanzia	PAG.	11/28
Art. 2.5 - Caratteristiche costruttive del fabbricato.....	PAG.	12/28
Art. 2.6 - Estensioni di garanzia	PAG.	12/28
Art. 2.7 - Danni da interruzione di esercizio	PAG.	13/28
Art. 2.8 - Franchigia.....	PAG.	13/28
Furto e Portavalori	PAG.	14/28
Art. 3 - Furto	PAG.	14/28
Art. 3.1 - Oggetto dell'assicurazione.....	PAG.	14/28
Art. 3.2 - Esclusioni	PAG.	14/28
Art. 3.3 - Mezzi di chiusura dei locali	PAG.	14/28
Art. 3.4 - Franchigia.....	PAG.	15/28
Art.4 - Portavalori	PAG.	15/28
Art. 4.1 - Oggetto dell'assicurazione.....	PAG.	15/28
Art. 4.2 - Limiti, validità e precisazioni.....	PAG.	15/28
Art. 4.3 - Franchigia.....	PAG.	15/28



Responsabilità Civile (R.C.T. e R.C.O.)	PAG. 16/28
Art. 5 - Responsabilità Civile (R.C.T. e R.C.O.)	PAG. 16/28
Art. 5.1 - Assicurazione della Responsabilità Civile verso Terzi (R.C.T.).....	PAG. 16/28
Art. 5.2 - Estensioni di garanzia	PAG. 16/28
Art. 5.3 - Sottolimiti di garanzia	PAG. 17/28
Art. 5.4 - Assicurazione della Responsabilità Civile del Datore di Lavoro (R.C.O.).....	PAG. 17/28
Art. 5.5 - Esclusioni	PAG. 17/28
Art. 5.6 - Validità temporale – Forma “loss occurrence”	PAG. 18/28
Condizioni che regolano la denuncia e la liquidazione dei sinistri	PAG. 19/28
Art. 6 - Incendio e altri danni ai beni/Furto e Portavalori	PAG. 19/28
Art. 6.1 - Titolarità dei diritti nascenti dalla polizza	PAG. 19/28
Art. 6.2 - Valore delle cose assicurate e determinazione del danno (sezione Incendio e altri danni ai beni)	PAG. 19/28
Art. 6.3 - Ammontare del danno (sezione Furto).....	PAG. 19/28
Art. 6.4 - Riduzione/Reintegro delle somme assicurate (sezione Furto).....	PAG. 19/28
Art. 6.5 - Recupero delle cose rubate (sezione Furto).....	PAG. 19/28
Art. 6.6 - Titoli di credito (sezione Furto)	PAG. 20/28
Art. 6.7 - Obblighi in caso di sinistro	PAG. 20/28
Art. 6.8 - Procedura per la valutazione del danno	PAG. 20/28
Art. 6.9 - Mandato dei periti	PAG. 21/28
Art. 6.10 - Assicurazione presso diversi assicuratori.....	PAG. 21/28
Art. 6.11 - Limite massimo dell'indennizzo	PAG. 21/28
Art. 6.12 - Pagamento dell'indennizzo.....	PAG. 22/28
Art. 7 - Responsabilità Civile (R.C.T. e R.C.O.)	PAG. 22/28
Art. 7.1 - Obblighi in caso di sinistro	PAG. 22/28
Art. 7.2 - Gestione delle vertenze.....	PAG. 22/28
Art. 7.3 - Inosservanza degli obblighi relativi ai sinistri	PAG. 22/28
Guida alla compilazione del Modulo Denuncia Sinistro	PAG. 23/28
Informativa privacy relativamente all'attività liquidazione sinistri	PAG. 23/28
Modulo di Denuncia Sinistro	PAG. 25/28
Informativa ai sensi dell'articolo 13 del Decreto Legislativo 30 Giugno 2003 n.196	PAG. 26/28
Modulo Reclami	PAG. 28/28



Glossario

Arredamento: mobilio e arredamento in genere, cancelleria, stampati, oggetti promozionali e/o campionari non pregiati, archivi e relativi dati di archivio, documenti, registri, disegni, modelli, stampe e utensili, quadri, sculture, oggetti d'arte, argenteria, tappeti, arazzi e simili.

Assicurato: il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione.

Attività: l'attività industriale, artigianale o commerciale dichiarata dall'Assicurato e svolta nel luogo indicato in Polizza, compreso lo svolgimento di attività preliminari, complementari e accessorie alla stessa.

Beni: fabbricato e contenuto assicurati anche se di proprietà di terzi.

Contenuto: macchinari, attrezzature, arredamenti dei locali in genere e merci, così come definiti alle rispettive voci.

Contraente: il soggetto che stipula l'assicurazione.

Cose: gli oggetti materiali e gli animali.

Danni indiretti: danni derivanti all'Assicurato dalla forzata inattività parziale e totale dell'impresa per effetto di un sinistro indennizzabile ai sensi di polizza.

Esplosione: sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione, dovuto a reazione chimica, che si autopropaga con elevata velocità.

Esplosivi: sostanze e prodotti che, anche in piccole quantità, a contatto con l'aria o l'acqua, a condizioni normali, danno luogo ad esplosione ovvero per azione meccanica o termica, esplodono e comunque gli esplosivi considerati dall'Art. 83 del R.D. 635 del 6 maggio 1940 elencati nel relativo allegato A.

Fabbricati: tutte le costruzioni di proprietà o in locazione, complete o in corso di costruzione o riparazione, con i relativi fissi e infissi e tutte le parti e opere murarie e di finitura, nonché camini, cunicoli o gallerie di comunicazione tra i vari corpi di fabbricato, impianti, attrezzi, impianti idrici, termici, sanitari (e relative condutture di adduzione e scarico), elettrici, di riscaldamento e condizionamento, di allarme e di comunicazione telefonica. Si intendono comprese convenzionalmente tutte le pertinenze quali: strade private, pavimentazione esterna, recinzioni, fognature, nonché eventuali quote spettanti delle parti

comuni, rimanendo escluso quanto riportato nella definizione "Contenuto".

Franchigia: la parte del danno, espressa in cifra fissa, che rimane a carico dell'Assicurato. Relativamente alla garanzia "Danni da interruzione di esercizio" si intende il periodo di tempo immediatamente successivo al sinistro per il quale la garanzia non viene prestata.

Furto: l'impossessarsi di cosa mobile altrui sottraendola a chi la detiene al fine di trarne profitto per sé o per altri.

Garanzia: singola tipologia di rischio per cui la Società presta la copertura assicurativa oggetto del presente Contratto.

Incendio: combustione, con fiamma, di beni materiali al di fuori di appropriato focolare, che può autoestendersi e propagarsi.

Incombustibilità: si considerano incombustibili le sostanze e i prodotti che alla temperatura di 750 gradi centigradi non danno luogo a manifestazioni di fiamma, né a reazioni esotermiche. Il metodo di prova è quello adottato dal Centro Studi Esperienze del Ministero dell'Interno.

Indennizzo - Risarcimento: la somma dovuta da Poste Assicura S.p.A. a titolo di risarcimento del danno subito da un Assicurato al verificarsi del sinistro coperto dal presente contratto.

Limite di indennizzo o risarcimento: l'importo massimo che Poste Assicura S.p.A si impegna a corrispondere in caso di sinistro.

Liquidazione del danno: conclusione delle operazioni di stima e conteggio della somma dovuta a titolo di indennizzo o risarcimento, che diviene in tal modo esigibile dall'avente diritto.

Macchinari ed attrezzature: apparecchiature ed impianti meccanici, macchine per ufficio, elaboratori di processo o di automazione di processi industriali al servizio di singole macchine, attrezzi, utensili e relativi ricambi e basamenti, impianti e mezzi di sollevamento, di pesa nonché di traino e di trasporto non iscritti al P.R.A., serbatoi metallici.

Massimale: la somma fino alla concorrenza della quale Poste Assicura S.p.A presta la garanzia.

Merci: materie prime, ingredienti di lavorazione e

prodotti dell'industria, semilavorati e finiti, scorte e materiali di consumo, imballaggi, supporti, scarti e ritagli di lavorazione, comprese le relative imposte di fabbricazione e di diritti doganali. Sono escluse le merci di proprietà depositate e/ o in lavorazione presso terzi.

Parti: il Contraente e Poste Assicura S.p.A.

Polizza: i documenti che provano il contratto di assicurazione.

Portavalori: la persona incaricata di trasportare e consegnare denaro e valori in genere.

Premio: la somma dovuta dal Contraente a Poste Assicura S.p.A.

Primo rischio assoluto: forma di assicurazione in base alla quale l'indennizzo viene corrisposto fino alla concorrenza della somma assicurata, senza applicazione della regola proporzionale prevista dall'Art.1907 del Codice Civile.

Rapina: sottrazione di cose mediante violenza alla persona o minaccia.

Rigurgito: riflusso di liquidi nelle condutture con verso contrario a quello naturale.

Sabotaggio: per atto di sabotaggio si intende un atto di chi, per motivi politici, militari, religiosi o simili, distrugge, danneggia o rende inservibili i beni assicurati al solo scopo di impedire, intralciare, turbare o rallentare il normale svolgimento dell'attività.

Scoperto: la parte del danno, espressa in forma percentuale, che rimane a carico dell'Assicurato.

Scoppio: repentino dirompersi di contenitori per eccesso di pressione interna di fluidi non dovuto a esplosione. Gli effetti del gelo o del "colpo d'ariete" non sono considerati scoppio.

Secondo rischio: tipo di copertura in base alla quale l'indennizzo viene corrisposto in eccedenza e dopo esaurimento della somma assicurata prevista dalle altre assicurazioni stipulate a copertura del medesimo rischio, entro i limiti previsti in polizza.

Sinistro: il verificarsi del fatto dannoso.

Società: Poste Assicura S.p.A.

Somma assicurata: valore in base al quale è stipulata l'assicurazione.

Spese insopprimibili: le spese di carattere fisso ed insopprimibile che l'Assicurato deve forzatamente

sostenere anche durante l'inattività dell'azienda e che, per effetto di tale inattività, sono rese improduttive. Sono quindi escluse tutte le spese che vengono a cessare o che comunque possono essere evitate durante l'inattività, nonché la quota parte di quelle che in detto periodo sono suscettibili di riduzione o che, pur seguendo a sussistere, sono improduttive.

Stillicidio: caduta d'acqua goccia a goccia.

Terremoto: sommovimento brusco e repentino della crosta terrestre dovuto a cause endogene.

Terrorismo: per atto di terrorismo si intende un atto criminoso premeditato, inclusivo ma non limitativo all'uso della forza o della violenza e/o minaccia, da parte di qualsivoglia persona o gruppo di persone, sia che essi agiscano per se o per conto altrui e/o in riferimento o collegamento a qualsiasi organizzazione o governo, perpetrato a scopi politici, religiosi, ideologici o simili, inclusa l'intenzione di influenzare e/o destabilizzare qualsiasi stato o governo regolarmente costituito e/o incutere, provocare e/o diffondere uno stato di terrore, panico, paura o incertezza nella popolazione o in parte di essa.

Valori: monete, biglietti di banca, titoli di credito ed in genere qualsiasi carta rappresentante un valore.

Nota Informativa al Contraente

L' informativa precontrattuale e in corso di contratto, relativa alla tipologia di polizza di seguito descritta, è regolata da specifiche disposizioni emanate dall'ISVAP. La presente Nota Informativa non è soggetta al preventivo controllo da parte dell'ISVAP.

1. Informazioni relative all'impresa assicuratrice

Poste Assicura S.p.A, società con socio unico, soggetta alla direzione e coordinamento di Poste Vita S.p.A., appartenente al Gruppo Assicurativo Poste Vita (iscritto all'Albo dei gruppi assicurativi al n. 043, a sua volta facente parte del più ampio Gruppo Poste Italiane), iscritta alla Sezione I dell'Albo delle Imprese di assicurazione al n. 1.00174, autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con Provvedimento ISVAP n. 20788 del 25 marzo 2010 ed avente sede legale e direzione generale in Piazzale Konrad Adenauer, 3 - Cap 00144 Roma, Italia (telefono: 06.54.924.1 - fax: 06.54.924.203 - sito internet: www.poste-assicura.it).

2. Informazioni generali relative al contratto

La polizza descritta nella presente Nota Informativa ha la finalità di proteggere dai rischi di danni materiali al fabbricato e al contenuto, danni da furto e responsabilità civile verso terzi per gli eventi e alle condizioni tutte, specificati dalle Condizioni di Assicurazione.

2.1 Legislazione

Al presente contratto si applica la legge italiana.

2.2 Reclami, richieste di informazioni

Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto alla funzione aziendale incaricata dell'esame degli stessi, utilizzando, al fine di accelerare l'analisi del reclamo, il modulo allegato nell'ultima pagina del presente documento:

**Poste Assicura S.p.A.
Ufficio Reclami
Piazzale Konrad Adenauer, 3
00144 Roma**

oppure a mezzo fax al n°: **06.5492.4402**

È anche possibile inoltrare un reclamo via e-mail all'indirizzo reclami@poste-assicura.it. Qualora l'evasione del reclamo richieda la comunicazione di dati personali, Poste Assicura S.p.A. - in ossequio anche alle disposizioni di cui al D.Lgs. 196/03 - invierà risposta esclusivamente all'indirizzo del Contraente indicato in polizza. Qualora l'esponente non si ritenga soddisfatto dall'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di 45 giorni, potrà

rivolgersi, corredando l'esposto della documentazione relativa al reclamo trattato da Poste Assicura S.p.A., all'ISVAP, Servizio Tutela degli Utenti, Via del Quirinale 21, 00187 Roma, telefono 06.42.133.1. Si ricorda che il Contraente potrà adire l'Autorità Giudiziaria, anche per quanto attiene alle controversie inerenti la quantificazione delle prestazioni nonché ricorrere a sistemi conciliativi ove esistenti.

Eventuali informazioni riguardanti le caratteristiche del prodotto acquistato, possono essere richieste a

Numero Verde 800.13.18.11

2.3 Comunicazioni

Le comunicazioni relative al contratto e dirette a Poste Assicura S.p.A. dovranno essere inviate, per iscritto, al seguente indirizzo, con indicazione, nell'oggetto della lettera, degli elementi identificativi del contratto:

**Poste Assicura S.p.A.
Ufficio Portafoglio
Piazzale Konrad Adenauer, 3
00144 Roma
n° fax: 06.5492.4203**

2.4 Prescrizione

I diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono in **due anni** dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui si fondano (Art. 2952 del Codice Civile).

3. Informazioni specifiche relative al contratto

Le presenti informazioni hanno lo scopo di richiamare l'attenzione su taluni aspetti fondamentali delle garanzie e non hanno natura di pattuizione contrattuale.

Per le condizioni di contratto, si rinvia al testo delle Condizioni di Assicurazione, uniche aventi natura vincolante tra le parti.

3.1 Durata del contratto

Il contratto di assicurazione ha durata annuale. In assenza di disdetta inviata entro il termine di 30 giorni di cui all'Art. 1.4 delle Condizioni di Assicurazione, si intenderà rinnovato tacitamente e l'assicurazione sarà prorogata per la durata di un anno e così successivamente.



6/28

Si richiama l'attenzione del Contraente sulla necessità di leggere attentamente il contratto prima di sottoscriverlo, con particolare riguardo agli articoli concernenti i rischi assicurati e quelli esclusi, gli eventuali limiti di indennizzo, gli obblighi in caso di sinistro, il recesso delle parti.

Ai sensi dell'articolo 166 del Codice delle Assicurazioni (D. Lgs. 7 settembre 2005, n. 209) le clausole che indicano decadenze, nullità o limitazioni delle garanzie, ovvero oneri a carico del Contraente sono riportate mediante caratteri di particolare evidenza.



Piani di copertura

Piano	A BASIC	B STANDARD	C FULL	D TOP
	€	€	€	€
Fabbricato	50.000,00	75.000,00	100.000,00	120.000,00
Macchinari e attrezzature	15.000,00	20.000,00	30.000,00	60.000,00
Merci ed arredamento	15.000,00	20.000,00	30.000,00	60.000,00
Danni da interruzione di esercizio - Diaria Giornaliera	N.A.	50,00	100,00	150,00
Danni da interruzione di esercizio - Massimo periodo di indennizzo	N.A.	120 giorni	120 giorni	120 giorni
Ricorso Terzi	100.000,00	200.000,00	300.000,00	300.000,00
Responsabilità Civile (R.C.T. e R.C.O.)	N.A.	300.000,00	500.000,00	500.000,00
Furto	N.A.	1.000,00	2.000,00	3.000,00
Furto Portavalori	N.A.	3.000,00 con il massimo di 6.000,00 per anno e per più sinistri	3.000,00 con il massimo di 6.000,00 per anno e per più sinistri	3.000,00 con il massimo di 6.000,00 per anno e per più sinistri

Franchigie

Piano	A BASIC	B STANDARD	C FULL	D TOP
	€	€	€	€
Incendio ed altri danni ai beni	250,00	250,00	250,00	250,00
Danni da interruzione di esercizio	N.A.	7 giorni	7 giorni	7 giorni
Furto	N.A.	25,00	50,00	75,00
Furto Portavalori	N.A.	75,00 con il massimo di 150,00 per anno e per più sinistri	75,00 con il massimo di 150,00 per anno e per più sinistri	75,00 con il massimo di 150,00 per anno e per più sinistri

Il piano A Basic non comprende le seguenti garanzie:

- Danni da interruzione di esercizio;
- Responsabilità civile (R.C.T. e R.C.O.);
- Furto;
- Furto Portavalori

Condizioni di Assicurazione

Premessa

Il contratto di assicurazione disciplinato dalle presenti Condizioni può essere perfezionato esclusivamente presso gli Uffici Postali di Poste Italiane S.p.A.

Art. 1 - Informazioni generali

Art. 1.1 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente e dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile.

Art. 1.2 - Conclusione del contratto - Decorrenza dell'assicurazione - Pagamento del premio

Il contratto di assicurazione è concluso nel momento in cui il modulo di polizza è debitamente sottoscritto.

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24.00 del giorno indicato in polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati, altrimenti ha effetto dalle ore 24.00 del giorno del pagamento. Il premio è sempre determinato per periodi di assicurazione di un anno ed è interamente dovuto dal Contraente, anche se ne sia stato convenuto il frazionamento mensile.

Il pagamento del premio può essere effettuato con le seguenti modalità:

• pagamento annuale:

- a) addebito automatico su conto BancoPosta, e a tal fine, con la sottoscrizione di separato documento (modulo di autorizzazione all'addebito su C/C), il Contraente rilascia a Poste Italiane S.p.A. autorizzazione irrevocabile all'addebito per l'intera durata contrattuale;
- b) addebito su Libretto di Risparmio Postale; alla scadenza indicata in polizza, il Contraente si dovrà recare presso l'Ufficio Postale di competenza dove verrà eseguita l'operazione;
- c) Carta Postamat e contanti, qualora l'ammontare del premio annuo non ecceda il limite di Euro 750,00.

• pagamento mensile:

addebito automatico su conto BancoPosta/ Libretto di Risparmio Postale e a tal fine, con la sottoscrizione di separato documento (modulo di autorizzazione all'addebito su

C/C), il Contraente rilascia a Poste Italiane S.p.A. autorizzazione irrevocabile all'addebito per l'intera durata contrattuale.

Il pagamento mensile è quindi ammesso esclusivamente per i Contraenti che, all'atto dell'emissione, siano titolari di un conto BancoPosta.

Laddove non sia possibile proseguire i pagamenti con le modalità prescelte in sede di stipula, il Contraente potrà avvalersi di uno degli ulteriori mezzi di pagamento sopra previsti ovvero di ulteriori modalità di pagamento indicate da Poste Assicura S.p.A. Nel caso in cui il Contraente abbia invece prescelto la modalità di addebito automatico su conto BancoPosta e tale conto non sia più attivo, i pagamenti saranno dovuti in via anticipata con cadenza annuale e con le modalità specificate da Poste Assicura S.p.A.

Nel caso della modalità di pagamento con addebito su conto BancoPosta, sia con cadenza annuale sia con cadenza mensile, il modulo di autorizzazione all'addebito prevede che vengano effettuati esclusivamente tre tentativi di prelievo dal conto BancoPosta di riferimento e cioè:

- 1) al giorno di scadenza;
- 2) il 14° giorno successivo la scadenza;
- 3) il 28° giorno successivo la scadenza.

Il Contraente prende pertanto atto e riconosce, nei confronti di Poste Assicura S.p.A., che in caso di assenza di fondi disponibili sufficienti alle tre date sopra indicate, il pagamento del premio o della rata di premio non potrà andare a buon fine.

In ciascuno dei casi sopra indicati, le garanzie assicurative oggetto del presente contratto verranno sospese dalle ore 24 del trentesimo giorno successivo a quello della scadenza del pagamento del premio o della rata di premio.

Laddove fallisca anche il terzo tentativo di prelievo, il pagamento potrà avvenire presso l'Ufficio Postale e solo previa richiesta scritta da parte del Contraente prima che si sia verificata la risoluzione di diritto del contratto come di seguito specificata; in tal caso rimangono ferme le successive scadenze di pagamento. In caso di mancato pagamento del premio o della rata di premio nei termini sopra indicati il contratto di assicurazione si risolve di diritto se Poste Assicura S.p.A. non agisce per la riscossione nel termine di sei mesi, fermo il diritto al premio di assicurazione in corso ed al rimborso delle spese.

Art. 1.3 - Premi annui

I premi annui, comprensivi di imposte, sono quelli riportati nella polizza.

Art. 1.4 - Durata e proroga dell'assicurazione

Il contratto di assicurazione ha durata annuale.

In assenza di disdetta inviata dalla parte che ne ha interesse mediante lettera raccomandata e spedita almeno 30 giorni prima della scadenza contrattuale, il contratto si rinnova tacitamente e l'assicurazione è prorogata per la durata di un anno e così successivamente. In caso di disdetta regolarmente inviata le garanzie assicurative relative al presente contratto cesseranno alla scadenza del contratto medesimo.

Art. 1.5 - Recesso in caso di sinistro

Dopo ogni sinistro fino al sessantesimo giorno successivo al pagamento o rifiuto dell'indennizzo, la Società e l'Assicurato possono recedere dal contratto. La relativa comunicazione deve essere data mediante lettera raccomandata ed ha efficacia dopo 60 giorni dall'invio della stessa. In tal caso la Società, entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa la parte di premio al netto delle imposte relative al periodo di rischio non corso.

Art. 1.6 - Foro competente

Per ogni controversia relativa al presente contratto è esclusivamente competente l'Autorità Giudiziaria del luogo di residenza o domicilio elettivo dell'Assicurato.

Art. 1.7 - Modifiche del contratto di assicurazione

Le eventuali modifiche del contratto devono essere provate per iscritto.

Art. 1.8 - Aggravamento del rischio

L'Assicurato deve dare comunicazione scritta a Poste Assicura S.p.A. di ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti o che, se conosciuti, non sarebbero stati accettati da Poste Assicura S.p.A. possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi dell'Art. 1898 del Codice Civile.

Art. 1.9 - Oneri fiscali

Gli oneri fiscali relativi al contratto di assicurazione sono a carico del Contraente.

Art. 1.10 - Estensione territoriale

Le sezioni "Incendio ed altri danni ai beni" e "Furto e Portavalori" valgono per i beni ubicati nel territorio della Repubblica Italiana, Repubblica di San Marino e dello Stato della Città del Vaticano.

Le garanzie "Responsabilità Civile verso Terzi" (R.C.T.) e "Responsabilità Civile del Datore di Lavoro" (R.C.O.) valgono per i sinistri che si verificano in tutto il mondo, con l'esclusione di quelli avvenuti negli Stati Uniti d'America e Canada, loro territori e dipendenze.

Art. 1.11 - Legge applicabile e rinvio

Il presente contratto è regolato dalla legge italiana, da ritenersi applicabile anche per tutto quanto non è qui diversamente stabilito.

Art. 1.12 - Prescrizione

I diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono in **due anni** dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui si fondano (Art. 2952 del Codice Civile).

Art. 1.13 - Rinuncia al diritto di rivalsa

L'Impresa rinuncia, salvo il caso di dolo, al diritto di surroga derivante dall'Art. 1916 del Codice Civile, verso le persone delle quali l'Assicurato deve rispondere a norma di legge, le società controllate, consociate e collegate, fornitori e clienti, purché l'Assicurato, a sua volta, non eserciti l'azione verso il responsabile.

Art. 1.14 - Reclami

Eventuali reclami nei confronti di Poste Assicura S.p.A. e riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto, utilizzando, al fine di accelerare l'analisi del reclamo, il modulo allegato nell'ultima pagina del presente documento, a:

Poste Assicura S.p.A.
Ufficio Reclami
Piazzale Konrad Adenauer, 3
00144 Roma

oppure a mezzo fax al n°: **06.5492.4402.**

È anche possibile inoltrare un reclamo via e-mail all'indirizzo reclami@poste-assicura.it.

Qualora l'evasione del reclamo richieda la comunicazione di dati personali, Poste Assicura S.p.A. - in ossequio anche alle disposizioni di cui al D.Lgs. 196/03 - invierà risposta esclusivamente all'indirizzo dell'Assicurato indicato in polizza.

Qualora l'esponente non si ritenga soddisfatto dall'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di 45 giorni, potrà rivolgersi, corredando l'esposto della documentazione relativa al reclamo trattato dall'Impresa, all'ISVAP, Servizio Tutela degli Utenti, Via del Quirinale 21, 00187 Roma, tel. 06-42.113.1.

Si ricorda che resta in ogni caso salva la facoltà dell'Assicurato di adire l'Autorità Giudiziaria.

Incendio e altri danni ai beni

Art. 2 Incendio e altri danni ai beni

Art. 2.1 - Oggetto dell'assicurazione

Poste Assicura S.p.A., a fronte del pagamento del premio e nei termini ed alle condizioni di polizza secondo il piano di copertura scelto, indennizza l'Assicurato di tutti i danni materiali e diretti subiti dai beni che si trovano nei luoghi indicati in Polizza - anche se di proprietà di terzi - a causa di qualsiasi evento, anche se determinato con colpa grave dell'Assicurato o delle persone di cui l'Assicurato deve rispondere ai sensi di legge - salvo quanto escluso agli artt. 2.2, 2.3 e 2.4.

Qualora un determinato bene non fosse riconducibile ad una delle voci espressamente previste in Polizza o la sua riconducibilità ad esse risulti dubbia o controversa, esso sarà convenzionalmente considerato come "Contenuto".

Poste Assicura S.p.A. risarcisce altresì:

- le spese necessarie e ragionevolmente sostenute per demolire, sgomberare, trattare e trasportare a discarica i residui del sinistro indennizzabile a termini di polizza - compresi quelli rientranti nella categoria "tossici e nocivi" di cui al D.P.R. n. 915/82, e successive modificazioni ed integrazioni, ed esclusi comunque quelli radioattivi disciplinati dal D.P.R. n. 185/64, e successive modificazioni ed integrazioni - fino alla concorrenza del 10% della somma assicurata;
- i guasti fatti per ordine dell'Autorità e quelli prodotti dall'Assicurato e/o da terzi allo scopo di impedire o arrestare l'evento dannoso non escluso con la presente polizza, secondo quanto previsto dall'Art. 1914 del Codice Civile;
- i maggiori costi, compresi gli oneri di urbanizzazione, che dovessero rendersi necessari e inevitabili per l'osservanza di leggi, regolamenti e ordinanze statali o locali che regolano la riparazione e/o la costruzione di fabbricati (o loro strutture) o di macchinari, nonché l'uso dei suoli;
- le spese necessarie per rimuovere, trasportare, conservare e ricollocare macchinari, attrezzature ed arredamento, qualora tali operazioni fossero indispensabili per eseguire le riparazioni di beni danneggiati in con-

seguenza di un sinistro risarcibile, sino alla concorrenza di quanto indicato in Polizza.

Art. 2.2 - Esclusioni

Poste Assicura S.p.A. non è obbligata in alcun caso per:

a) i danni verificatisi in occasione di:

1. atti di guerra dichiarata o non, occupazione o invasione militare, requisizione, nazionalizzazione e confisca, guerra civile, rivoluzione, insurrezione, sequestri e/o ordinanze di governo e/o autorità, anche locali, sia di diritto che di fatto;
2. esplosioni o emanazioni di calore o radiazioni, provocate da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, come pure in occasione di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
3. terremoto, eruzioni vulcaniche, inondazioni, alluvioni, bradisismo, franamento, cedimento o smottamento del terreno, valanghe e slavine, sovraccarico da neve, mareggiate e penetrazioni di acqua marina;
4. inquinamento e/o contaminazione ambientale;
5. trasporto e/o trasferimento delle cose assicurate al di fuori del recinto aziendale;

a meno che l'Assicurato provi che il sinistro non ebbe alcun rapporto con detti eventi.

b) i danni causati da o dovuti a:

1. furti, rapine, ammanchi, smarrimenti, appropriazione indebita o infedeltà da parte di dipendenti, rapina, saccheggio, estorsione, malversazione, scippo e loro tentativi, anche se avvenuti in occasione di eventi non altrimenti esclusi;
2. crollo, assestamenti, restringimenti o dilatazioni di impianti e strutture di fabbricati, a meno che non siano provocati da eventi non altrimenti esclusi;
3. montaggio o smontaggio di impianti o costruzioni o demolizioni di fabbricati;
4. deterioramenti, logorio, usura, mancata e/o anormale manutenzione, corrosione, ruggine, contaminazione, deperimenti, umidità, brina e condensa, stillicidio, siccità, termiti, insetti, vermi, roditori, animali e/o vegetali in genere, perdita di peso, fermentazione, infiltrazione, evaporazioni;
5. guasti meccanici ed elettrici accidentali e/o di funzionamento al macchinario, a meno che non siano provocati da eventi non altrimenti esclusi.

Nel caso in cui in conseguenza dei predetti eventi ne derivi altro danno indennizzabile ai sensi della presente polizza, Poste Assicura S.p.A. indennizzerà solo la parte di danno non altrimenti esclusa.

6. sospensione e/o interruzione di forniture di energia, gas, acqua, purché tale sospensione e/o interruzione non sia stata provocata da evento non altrimenti escluso, che abbia colpito le cose assicurate oppure enti posti nell'ambito di metri 50 da esse;
7. mancata o anormale refrigerazione, raffreddamento, surgelamento, conservazione in atmosfera controllata, riscaldamento e/o climatizzazione subiti dalle merci, fuoriuscita del fluido frigorifero;
8. dolo dell'Assicurato e/o del Contraente o dei Soci o dei Suoi amministratori, del legale rappresentante;
9. perdite di mercato o danni indiretti o qualsiasi danno che non riguardi la materialità delle cose assicurate;
10. difetti noti all'Assicurato, suoi Amministratori e Dirigenti, all'atto della stipulazione della polizza;
11. eventi per i quali deve rispondere, per legge o per contratto, il costruttore o il fornitore;
12. perdita, distruzione, alterazione, riduzione di funzionalità o disponibilità di sistemi di elaborazione dati, software, hardware, microchips, circuiti integrati in genere;
13. perdite, anche derivanti da interruzione dell'attività, riconducibili ad impossibilità di utilizzo, mancate disponibilità od accessibilità, utilizzo improprio di: dati, software o programmi per computer; nonché i danni, le spese, i costi, le perdite direttamente o indirettamente causati dalla impossibilità per qualsiasi computer, sistema di elaborazione dati, di proprietà o in licenza d'uso di riconoscere in modo corretto qualsiasi data come la data effettiva di calendario.

Sono altresì esclusi i danni di natura estetica (es. imbrattamento), a meno che non siano provocati da eventi non altrimenti esclusi.

Parimenti sono esclusi i costi di livellamento, scavo, riempimento di terreno.

Art. 2.3 - Beni esclusi dall'assicurazione

Sono esclusi dall'assicurazione:

- elaboratori elettronici in genere;
- beni in leasing, qualora già coperti da altra polizza;
- gioielli, pietre e metalli preziosi, quadri, dipinti, affreschi, mosaici, arazzi, statue se di valore singolo superiore a Euro 1.000,00;

- il valore del terreno;
- boschi, alberi, coltivazioni, animali in genere;
- linee aeree di trasmissione e/o distribuzione di servizi.

Art. 2.4 - Precisazioni e delimitazioni di garanzia

La garanzia prestata con la presente sezione s'intende a Primo rischio assoluto, fino al massimale previsto in polizza in base al piano di copertura scelto, per sinistro e per anno assicurativo.

Relativamente a disegni, modelli, stampi e simili, nonché a registri stampati, archivi, documenti, microfilm, fotocolor e simili schede, dischi, nastri o fili per macchine meccanografiche ed elaboratori elettronici, la garanzia è prestata per il solo costo del materiale e delle operazioni manuali e meccaniche per il rifacimento dei beni distrutti o danneggiati.

Il risarcimento del danno sarà comunque limitato alle spese effettivamente sostenute entro il termine di 12 (dodici) mesi dal sinistro e fino al massimo di risarcimento di Euro 2.000,00 per sinistro.

Si intendono coperti dalla garanzia i danni materiali e diretti causati ai beni assicurati posti sotto tetto dei fabbricati previsti in polizza causati da pioggia, grandine e neve solo se pioggia, grandine e neve siano penetrati in detti fabbricati attraverso rotture, brecce e lesioni provocate al tetto, alle pareti o ai serramenti dalla violenza di tali eventi atmosferici.

Inoltre, ai soli effetti dei fenomeni atmosferici, si intendono esclusi dalla garanzia i seguenti beni:

- gru, antenne, ciminiera e camini, cavi aerei, insegne, serramenti, vetrate e lucernai in genere;
- tettoie aperte da più lati, baracche e/o costruzioni in legno o plastica, capannoni pressostatici e simili e quanto in essi contenuto;
- beni posti all'aperto, se non per loro natura e destinazione.

Relativamente ai danni materiali e diretti occorsi a seguito di occupazione (non militare) delle proprietà in cui si trovano i beni assicurati, qualora la stessa si protrasse per oltre 5 gg. consecutivi, Poste Assicura S.p.A. non risarcirà le distruzioni, guasti o danneggiamenti (salvo incendio, esplosione e scoppio) anche se verificatisi durante il suddetto periodo.

Relativamente ai danni materiali diretti occorsi a seguito o in occasione di tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti vandalici o dolosi, Poste Assicura S.p.A. non risponde dei danni causati da interruzione di processi lavorazione, da mancata o anormale produzione o distribuzione di energia, da alterazione di prodotti, conseguenti alla sospensione del lavoro, da altera-

zione o omissione di controlli o manovre. Relativamente ai danni causati da gelo, Poste Assicura S.p.A. è obbligata unicamente per:

- i danni materiali e diretti a fabbricati e contenuto;
- i danni materiali e diretti alle cose assicurate a seguito di fuoriuscita di liquidi provocata da scoppio degli impianti e macchinari; a condizione che il fabbricato assicurato sia stato occupato, in attività e/o riscaldato, almeno fino alle 72 ore precedenti il sinistro.

Art. 2.5 - Caratteristiche costruttive del fabbricato

Il fabbricato deve essere costruito in materiali incombustibili. È tollerata la presenza di materiali combustibili fino al 20% purchè non abbiano funzioni strutturali.

Art. 2.6 - Estensioni di garanzia

2.6.1 - Acqua condotta

Relativamente ai danni materiali e diretti cagionati ai beni assicurati da fuoriuscita di acqua - esclusa acqua piovana - a seguito di rotture accidentali di impianti idrici, igienici e tecnici esistenti nei fabbricati assicurati o contenenti i beni medesimi, nonché delle spese sostenute per la ricerca della rottura e per la sua riparazione, Poste Assicura S.p.A. non risponde dei danni:

- a) dovuti ad umidità e stillicidio;
- b) derivati da traboccamenti, rigurgito o rottura di fognature;
- c) derivanti dal gelo;
- d) provocati da rotture degli impianti automatici di estinzione.

La presente garanzia è prestata fino alla concorrenza del 10% della somma assicurata.

2.6.2 - Effetti personali dei dipendenti

Le garanzie della presente sezione sono estese ai danni arrecati agli effetti personali dei dipendenti e dei clienti visitatori, siti nell'ambito del fabbricato assicurato, con esclusione di denaro, preziosi e valori in genere, fino alla concorrenza del 10% della somma assicurata.

2.6.3 - Rottura lastre e insegne

Poste Assicura S.p.A. indennizza i danni materiali e diretti da rottura, dovuta a causa accidentale o a fatto di terzi, di tutte le lastre di cristallo, specchio e vetro, anche con iscrizioni e decorazioni, nonché delle insegne, anche in materiale plastico, installate sia all'interno, sia all'esterno dell'esercizio fino alla concorrenza del 10% della somma assicurata.

All'interno di tale limite s'intendono compresi i costi di sgombero, rimozione e ricostruzione.

Poste Assicura S.p.A. non indennizza i danni:

- a) verificatisi in occasione di traslochi, di riparazioni o di lavori in genere che richiedano la presenza di operai;
- b) che derivino da vizio di costruzione o difetto di installazione.

2.6.4 - Ricorso Terzi

Poste Assicura S.p.A. indennizza l'Assicurato, fino alla concorrenza del massimale convenuto in base al piano di copertura scelto, delle somme che egli sia tenuto a corrispondere per capitale, interessi e spese - quale civilmente responsabile ai sensi di legge - per danni materiali diretti cagionati alle cose di terzi da sinistro indennizzabile a termini della presente sezione. L'Assicurazione è estesa ai danni derivanti da interruzioni o sospensioni - totali o parziali - dell'utilizzo di beni di terzi, nonché di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi di terzi, entro il massimale stabilito e sino alla concorrenza del 10% del massimale stesso.

L'Assicurazione non comprende i danni:

- a cose che l'Assicurato abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo, salvo i veicoli dei dipendenti dell'Assicurato ed i mezzi di trasporto sotto carico e scarico, ovvero in sosta nell'ambito delle anzidette operazioni, nonché le cose sugli stessi mezzi trasportate;
- di qualsiasi natura conseguenti ad inquinamento dell'acqua, dell'aria e del suolo.

Non sono comunque considerati terzi:

- il coniuge, il convivente more uxorio, i genitori, i figli dell'Assicurato nonché ogni altro parente e/o affine se con lui convivente;
- quando l'Assicurato non sia una persona fisica, il legale rappresentante, il socio, l'amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui al punto precedente;
- le Società le quali rispetto all'Assicurato, che non sia una persona fisica, siano qualificabili come controllanti, controllate o collegate, ai sensi dell'Art. 2359 del Codice Civile nel testo di cui all'Art.6 della legge 7 giugno 1974 n.216, nonché gli amministratori delle medesime.

L'Assicurato, pena la perdita al diritto all'indennizzo, deve immediatamente informare Poste Assicura S.p.A. delle procedure civili o penali promosse contro di lui e delle pretese avanzate anche in sede stragiudiziale, fornendo tutti i documenti e le prove utili alla difesa e Poste Assicura S.p.A. avrà facoltà di assumere la direzione della causa e la difesa dell'Assicurato.

L'Assicurato deve astenersi da qualunque transazione o riconoscimento della propria respon-

sabilità senza il consenso di Poste Assicura S.p.A.

Quanto alle spese giudiziali si applica l'Art. 1917, 3° comma, del Codice Civile.

Art. 2.7 - Danni da interruzione di esercizio

(garanzia operante se richiamata in polizza)

Premesso che nessun indennizzo sarà effettuato a termini della presente garanzia se l'Assicurato viene posto in liquidazione o amministrazione controllata o cessa definitivamente l'attività svolta - anche se a causa di un sinistro, la Società indennizza l'Assicurato medesimo delle perdite che possano derivargli dalla forzata interruzione o intralcio causati all'attività dichiarata da un sinistro che abbia colpito i beni assicurati nel luogo indicato in Polizza nel quale l'attività stessa si svolge, sempreché tale sinistro sia indennizzabile a termini della sezione Incendio ed altri danni ai beni.

Per ciascun giorno di inattività totale o parziale, il risarcimento è stabilito ed accettato dalle Parti in misura unitaria media (diaria) come specificato in Polizza. Tale diaria non potrà comunque eccedere 1/360 dell'importo globale delle Spese insopprimibili e dell'utile netto dell'ultimo esercizio precedente la data del sinistro.

La Società non risponde delle perdite conseguenti a prolungamento dell'inattività causate da difficoltà di ricostruzione, ripristino o rimpiazzo delle cose distrutte o danneggiate imputabili a cause esterne, quali regolamenti urbanistici locali o statali o altre norme di legge, disastri naturali, scioperi, che impediscano o rallentino la fornitura di materiali, stati di guerra.

Art. 2.8 - Franchigia

La garanzia è prestata con l'applicazione delle seguenti franchigie:

- Garanzia Incendio ed altri danni ai beni: franchigia di Euro 250,00 per sinistro qualunque sia l'opzione di piano di copertura prescelto;
- Garanzia Danni da interruzione di esercizio: franchigia di 7 (sette) giorni escluso il piano di copertura A Basic per il quale tale garanzia non è operante.

Furto e Portavalori

(garanzia operante solo se richiamata in polizza)

Art. 3 Furto

Art. 3.1 - Oggetto dell'assicurazione

Fermi restando i limiti e le esclusioni previste dal presente articolo e dagli artt. 3.2, 3.3, 3.4 e 6.6, Poste Assicura S.p.A. indennizza l'Assicurato dei danni materiali e diretti a lui derivati dal furto del contenuto pertinente all'attività dichiarata, presso l'ubicazione indicata in Polizza, a condizione che l'autore del furto si sia introdotto nei locali contenenti le cose stesse:

- a) violandone le difese mediante rottura, scasso, uso di chiavi false, di grimaldelli o di arnesi simili. Equivale ad uso di chiavi false l'uso di chiave vera se fraudolento;
- b) per via, diversa da quella ordinaria, che richieda superamento di ostacoli o di ripari mediante impiego di mezzi artificiali o di particolare agilità personale;
- c) in modo clandestino, purché l'asportazione della refurtiva sia avvenuta a locali chiusi.

Sono parificati ai danni da furto i guasti causati alle cose assicurate per commettere il furto o per tentare di commetterlo.

La garanzia è estesa alla rapina avvenuta nei locali indicati in Polizza quand'anche le persone sulle quali viene fatta violenza o minaccia vengano prelevate dall'esterno e siano costrette a recarsi nei locali stessi.

La garanzia è estesa al caso in cui l'Assicurato e/o suoi dipendenti vengano costretti a consegnare le cose assicurate mediante minaccia o violenza, diretta sia verso l'Assicurato stesso e/o suoi dipendenti, sia verso altre persone (estorsione).

L'assicurazione, entro il limite specificato in Polizza, comprende inoltre i danni materiali e diretti alle cose assicurate cagionati da atti vandalici ed i guasti commessi dagli autori del furto o della rapina consumati o tentati, fino alla concorrenza del limite specificato in Polizza.

Poste Assicura S.p.A. risponde del furto commesso anche da dipendenti e/o con la loro complicità e/o partecipazione, sempreché siano soddisfatte congiuntamente le seguenti condizioni:

- a) la persona che commette il furto o che ne è complice o partecipe non sia incaricata della custodia delle chiavi dei locali o dei contenitori ove sono riposti i valori assicurati o della sorveglianza dei locali stessi;
- b) il furto sia commesso a locali chiusi ed in ore diverse da quelle durante le quali il dipen-

dente adempie alle sue mansioni nell'interno dei locali stessi.

La garanzia è prestata a Primo rischio assoluto.

Art. 3.2 - Esclusioni

Sono esclusi dall'assicurazione i danni:

- 1) verificatisi in occasione di: incendi, esplosione anche nucleare, scoppi, contaminazioni radioattive, trombe, uragani, terremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni, alluvioni ed altri sconvolgimenti della natura, atti di guerra anche civile, invasione, occupazione militare, ostilità (con o senza dichiarazione di guerra), terrorismo o sabotaggio organizzato, rivolta, insurrezione, esercizio di potere usurpato, scioperi, tumulti popolari, sommosse, confische, requisizioni, distruzioni o danneggiamenti per ordine di qualsiasi Governo od Autorità di fatto o di diritto, a meno che l'Assicurato provi che il sinistro non ha avuto alcun rapporto con tali eventi;
- 2) agevolati dall'Assicurato o dal Contraente con dolo o colpa grave, nonché i danni commessi o agevolati con dolo o colpa grave:
 - da persone che abitano con l'Assicurato o con il Contraente od occupano i locali contenenti le cose assicurate o locali con questi comunicanti;
 - da persone di cui l'Assicurato od il Contraente devono rispondere;
 - da incaricati della sorveglianza delle cose stesse o dei locali che le contengono;
 - da persone legate all'Assicurato o al Contraente da vincoli di parentela o affinità che rientrino nella previsione dell'Art. 649 del Codice Penale (nr. 1, 2, 3) anche se non coabitanti;
- 3) causati alle cose assicurate da incendio, esplosione o scoppio provocati dall'autore del sinistro;
- 4) avvenuti se i locali contenenti le cose assicurate rimangono per più di 45 giorni consecutivi disabitati o incustoditi;
- 5) indiretti, perdite di mercato o qualsiasi danno che non riguardi la materialità delle cose assicurate;
- 6) relativi al furto di valori o denaro contante.

Art. 3.3 - Mezzi di chiusura dei locali

La garanzia è prestata senza scoperto alla condizione che ogni apertura verso l'esterno dei locali, contenenti i beni assicurati, situata in linea verticale a meno di 4 metri dal suolo o da superfici acquee nonché da ripiani accessibili o

praticabili per via ordinaria dall'esterno (senza impiego cioè di mezzi artificiali o di particolare agilità personale) sia difesa, per tutta la sua estensione, da almeno uno dei seguenti mezzi di chiusura o di protezione:

- robusti serramenti di legno, persiane;
- materia plastica rigida;
- vetro antisfondamento;
- metallo o lega metallica.

Qualora il furto fosse perpetrato attraverso mezzi di chiusura e/o protezione non conformi a quanto sopra stabilito, Poste Assicura S.p.A. rimborserà all'Assicurato l'85% dell'importo liquidato restando il 15% rimanente a carico dell'Assicurato stesso, senza che egli possa, sotto pena di decadenza da ogni diritto al risarcimento, farlo assicurare da altri.

Se lo scoperto è operante in concomitanza con una franchigia, fermo lo scoperto del 15%, la franchigia verrà considerata come minimo non indennizzabile.

Qualora invece si verificasse che i mezzi di chiusura non fossero conformi, ma il reato venisse perpetrato attraverso mezzi di chiusura conformi, Poste Assicura S.p.A. risarcirà il danno integralmente.

Art. 3.4 - Franchigia

L'ammontare di ogni singolo sinistro derivante da "Furto" verrà dedotto dell'importo delle franchigie così ripartite per ogni piano assicurativo:

- Piano B: Euro 25,00;
- Piano C: Euro 50,00;
- Piano D: Euro 75,00.

Art. 4 Portavalori

Art. 4.1 - Oggetto dell'assicurazione

Alle condizioni tutte della presente sezione e nei limiti del massimale previsto per il piano di copertura scelto, si assicurano denaro, carte valori e titoli di credito in genere, preziosi ed altri valori contro:

- il furto in seguito ad infortunio od improvviso malore della persona incaricata del trasporto dei valori;
- il furto con destrezza, limitatamente ai casi in cui la persona incaricata del trasporto ha indosso o a portata di mano i valori medesimi;
- il furto strappando di mano o di dosso alla persona i valori medesimi;
- la rapina;

commessi sull'Assicurato o sui dipendenti dell'Assicurato adibiti al trasporto dei suddetti valori, mentre nell'esercizio delle loro funzioni relative al servizio esterno come definito all'Art. 4.2 - che si svolge entro i confini della Repubblica Italiana, della Repubblica di San

Marino e dello Stato Città del Vaticano - detengono i valori stessi.

Per "dipendenti" si intendono i commessi e i lavoratori regolarmente iscritti a libro matricola. Limitatamente alle mansioni di accompagnatore, capo macchina ed autista, gli appartenenti alle Forze dell'Ordine ed agli Istituti di Vigilanza legalmente riconosciuti sono convenzionalmente equiparati a "dipendenti".

Art. 4.2 - Limiti, validità e precisazioni

Si precisa che:

- la garanzia vale soltanto durante l'orario di servizio tra le ore 5:00 e le ore 21:00.
- la garanzia è operante esclusivamente per i furti subiti da dipendenti che:
 - non abbiano minorazioni fisiche che li rendano inadatti al servizio di portavalori e siano di età non inferiore ai 18 anni né superiore ai 65 anni;
 - non siano altrimenti assicurati contro i rischi del furto e della rapina per il trasporto di valori;
- qualora due o più dipendenti, adibiti al trasporto di valori, si trovino insieme, l'assicurazione si intende complessivamente limitata alla somma indicata in Polizza;
- per "servizio esterno" si intende esclusivamente quello svolto al di fuori dei locali dell'Assicurato;
- la garanzia viene prestata a Primo rischio assoluto;
- la garanzia si intende prestata con limite di Euro 3.000,00 per sinistro e Euro 6.000,00 per anno.

Art. 4.3 - Franchigia

L'ammontare di ogni singolo sinistro "Portavalori" verrà dedotto dell'importo di una franchigia di Euro 75,00 per ciascun sinistro con il massimo di Euro 150,00 per anno e per più sinistri.



Responsabilità Civile (R.C.T. e R.C.O)

(garanzia operante solo se richiamata in polizza)

Art. 5 Responsabilità Civile (R.C.T. e R.C.O)

Art. 5.1 - Assicurazione della Responsabilità Civile verso Terzi (R.C.T.)

Entro il massimale previsto per il piano di copertura scelto ed entro i sottolimiti di cui all'Art. 5.3, Poste Assicura S.p.A. indennizza l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (per capitale, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi per morte, lesioni personali e danneggiamento a cose, in conseguenza di un fatto accidentale, verificatisi in relazione ai rischi derivanti dalla proprietà e/o conduzione di:

- 1) fabbricato assicurato ed aree ad esso pertinenti;
- 2) macchinari, impianti e attrezzature, anche se poste all'esterno dell'azienda assicurata, purché costituiscano beni strumentali per lo svolgimento dell'attività stessa.

La garanzia è operante anche per atti dolosi commessi da persone delle quali il Contraente debba rispondere ai sensi dell'Art. 2049 del Codice Civile, sempreché tali fatti non siano stati commessi con la complicità o connivenza del Contraente o di un suo responsabile.

L'assicurazione R.C.T. vale anche per le azioni di rivalsa esperite dall'INPS o Enti similari ai sensi dell'Art. 14 della Legge 12/06/1984 n. 222 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 5.2 - Estensioni di garanzia

L'assicurazione, nell'ambito di quanto definito all'Art. 5.1, si intende estesa a:

5.2.1 Committenza auto ed altri veicoli

La responsabilità civile dell'Assicurato ai sensi dell'Art. 2049 del Codice Civile per danni cagionati a terzi dai suoi dipendenti mentre si trovano alla guida di veicoli, purché i medesimi non siano di proprietà dell'Assicurato o in uso all'Assicurato stesso.

La garanzia vale anche:

- per i danni fisici cagionati alle persone trasportate con esclusione dei trasporti irregolari;
- per i danni cagionati con l'uso di biciclette.

La garanzia è operante solo dopo l'esaurimento di ogni altra copertura o garanzia di cui beneficino il proprietario e/o il conducente del

veicolo che abbia cagionato il danno.

5.2.2 Veicoli di proprietà dei dipendenti

La responsabilità civile dell'Assicurato per i danni cagionati ai veicoli dei dipendenti, con esclusione del furto e dell'incendio, mentre si trovano in sosta nelle aree adibite a parcheggio all'interno di stabilimenti, fabbriche, depositi, magazzini dell'Assicurato.

5.2.3 Cose in consegna e custodia

La responsabilità civile dell'Assicurato per i danni alle cose di terzi, consegnate o non consegnate, per le quali l'Assicurato è tenuto a rispondere in caso di sottrazione, distruzione o deterioramento. L'assicurazione non vale per gli oggetti preziosi, denaro, valori bollati, marche, titoli di credito, valori, animali, motoveicoli, veicoli a motore in genere e cose in essi contenute.

5.2.4 Responsabilità in materia di salute e sicurezza su lavoro

La responsabilità civile derivante all'Assicurato ai sensi di quanto disposto dalla L. 3 agosto 2007, n. 123 e dal D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e successive modifiche ed integrazioni;

5.2.5 Responsabilità in materia di protezione dei dati personali

La responsabilità derivante all'Assicurato ai sensi di quanto disposto dal D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e successive modifiche ed integrazioni, per danni cagionati a terzi in conseguenza di una non intenzionale violazione degli obblighi di legge in relazione al trattamento dei dati personali degli stessi. La garanzia è valida a condizione che il trattamento dei dati personali predetti sia strettamente strumentale allo svolgimento delle attività oggetto dell'assicurazione dichiarata in Polizza.

5.2.6 Inquinamento accidentale

In deroga a quanto previsto dall'Art. 5.5, si intende inclusa la responsabilità civile derivante all'Assicurato per i danni involontariamente cagionati a terzi in conseguenza di inquinamento dell'ambiente causato da un fatto accidentale improvviso e imprevedibile, connesso all'attività descritta in Polizza.

Relativamente alla presente garanzia l'assicurazione non comprende i danni:

- derivanti da alterazioni di carattere genetico;
- dalla mancata osservanza intenzionale di



disposizioni di legge, nonché dalla intenzionale mancata prevenzione del Sinistro;

- per omesse riparazioni o adattamenti per prevenire o contenere l'inquinamento.

Art. 5.3 - Sottolimiti di garanzia

Entro i limiti di indennizzo previsti in polizza, alle garanzie sotto elencate si applicano i seguenti sottolimiti:

Garanzia	Sottolimito per Sinistro e per Anno
Cose in consegna e custodia (Art. 5.2.3)	€ 1.000,00
Protezione dei dati personali (Art. 5.2.5)	€ 50.000,00
Inquinamento accidentale (Art. 5.2.6)	€ 50.000,00

Art. 5.4 Assicurazione della Responsabilità Civile del Datore di Lavoro (R.C.O.)

Poste Assicura S.p.A. indennizza l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, a titolo di risarcimento (capitali, interessi e spese) quale civilmente responsabile:

- 1) ai sensi degli artt. 10 e 11 del DPR 30.06.1965 n.1124 e del D.Lgs. 23.02.2000 n.38 e successive modificazioni ed integrazioni per gli infortuni sofferti dai prestatori di lavoro dipendenti o parasubordinati addetti all'attività per la quale è prestata l'assicurazione;
- 2) a titolo di risarcimento di danni non rientranti nella disciplina del DPR 30.06.1965 n.1124 e del D.Lgs. 23.02.2000 n.38 e successive modificazioni ed integrazioni, cagionati ai prestatori di lavoro di cui al precedente punto 1) per morte e per lesioni personali.

La presente garanzia opera a condizione che l'Assicurato sia in regola con gli obblighi di legge in materia di assicurazione obbligatoria.

L'assicurazione si estende anche a coloro (studenti, borsisti, allievi, specializzandi, tirocinanti, ecc.) che prestano servizio presso l'Assicurato per motivi di formazione, addestramento, corsi d'istruzione professionale, studi, prove ed altro. Sono equiparati ai lavoratori dipendenti i lavoratori non dipendenti (incluse le nuove figure introdotte dalla Legge 14 febbraio 2003, n. 30, csd. Legge Biagi) che svolgono mansioni per conto dell'Assicurato.

I dipendenti soggetti all'assicurazione obbligatoria INAIL inviati all'estero saranno considerati terzi qualora l'INAIL o l'ente estero corrispondente non riconosca la copertura assicurativa.

La garanzia di Responsabilità Civile del Datore di Lavoro (R.C.O.) è estesa al rischio delle malattie professionali indicate dalle tabelle alle-

gate al D.P.R. 30/06/1965 n.1124, o contemplate dal D.P.R. 09/06/1975 n. 482 e successive modifiche ed integrazioni in vigore al momento del Sinistro, nonché a quelle malattie che fossero riconosciute dal giudice come professionali o dovute a causa di servizio. S'intendono comunque escluse le conseguenze della silicosi e della asbestosi. L'assicurazione vale per le malattie insorte e manifestatesi durante il periodo di assicurazione entro e non oltre 12 mesi dalla eventuale cessazione del rapporto di lavoro, purché siano denunciate entro 12 mesi dalla fine del periodo di assicurazione.

L'assicurazione R.C.O. vale anche per le azioni di rivalsa esperite dall'INAIL o Enti similari ai sensi dell'Art.14 della Legge 12/06/1984 n. 222 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 5.5 - Esclusioni

L'assicurazione non copre i danni:

- 1) derivanti da impiego di macchinari od impianti condotti ed azionati da persona non abilitata a norma delle disposizioni di legge in vigore;
- 2) derivanti da responsabilità volontariamente assunte dall'assicurato e non imposte dalla legge;
- 3) da circolazione, su strada di uso pubblico o su aree a queste equiparate, di veicoli a motore, nonché da navigazione di natanti a motore e da impiego di aeromobili;
- 4) alle persone trasportate su veicoli e natanti a motore di proprietà dell'Assicurato o da questi utilizzati;
- 5) di qualsiasi natura o da qualunque causa determinati in conseguenza di: inquinamento, infiltrazione, contaminazione di acque, terreni o colture; interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti o corsi d'acqua; alterazioni od impoverimento di falde acquifere, giacimenti minerari ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo che sia suscettibile di sfruttamento economico;
- 6) derivanti dalla detenzione o dall'impiego di sostanze radioattive o di apparecchi per l'accelerazione di particelle atomiche, come pure i danni che, in relazione ai rischi assicurati, si siano verificati in connessione con fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'atomo o con radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
- 7) da furto;
- 8) di qualsiasi natura derivanti da mancato, errato, inadeguato funzionamento di sistemi informatici e/o di qualsiasi impianto, apparecchiatura, componente elettronica, firmware, software, hardware in relazione

alla gestione dati.

Sono inoltre esclusi tutti i danni conseguenti direttamente o indirettamente da virus informatici;

- 9) derivanti da:
 - stillicidio;
 - rigurgito di fogna;
 - dispersione di acqua.
- 10) direttamente o indirettamente derivanti da violazione dei doveri di civile e pacifica convivenza con i terzi e/o con i dipendenti e collaboratori - ogni forma di discriminazione o persecuzione, mobbing, molestie, violenze o abusi sessuali, e simili;
- 11) provocati da acqua piovana ed agenti atmosferici in genere, salvo quelli verificatisi in occasione dell'esecuzione dei lavori, a causa di insufficienze o deterioramento delle opere provvisorie adottate;
- 12) derivanti da qualsiasi tipo di responsabilità civile professionale;
- 13) derivanti da perdite finanziarie non conseguenti a danni a persone o danni a cose;
- 14) derivanti dalla responsabilità per multe, penali, danni esemplari, punitivi e multipli;
- 15) derivanti dalla produzione, distribuzione, vendita, installazione, rimozione, uso, ingestione, inalazione e/o esposizione all'amianto o a prodotti contenenti amianto, inclusa ogni responsabilità derivante dall'asbestosi o ogni altra malattia collegata;
- 16) di qualsiasi natura, derivanti direttamente o indirettamente da terrorismo.
- 17) Derivanti direttamente o indirettamente da, che abbiano come conseguenza o siano connessi a, qualsiasi azione intrapresa per il controllo, la prevenzione o la repressione del terrorismo o che in qualsiasi modo siano in relazione con un qualsiasi atto di terrorismo.
Nel caso in cui una parte qualsiasi della presente esclusione risultasse non valida o non potesse essere fatta valere, la parte restante conserverà piena validità ed effetto;
- 18) direttamente o indirettamente causate da, avvenute in seguito a, o come conseguenza di: guerra, invasione, atti di nemici stranieri, ostilità (sia che la guerra sia dichiarata o non dichiarata), guerra civile, ribellione, rivoluzione, insurrezione o azioni militari o colpo di stato;
- 19) cagionati da opere o installazioni in genere dopo l'ultimazione dei lavori o, qualora si tratti di riparazione, manutenzione o posa in opera, sinistri non verificatisi durante l'esecuzione dei lavori, nonché sinistri cagionati da prodotti e cose in genere dopo la consegna a terzi.

Per le opere che richiedono spostamenti successivi e, comunque, ad esecuzione in fasi con risultati parziali separabili, si tiene conto, anziché del compimento dell'intera opera, del compimento di ogni singola fase, ciascuna delle quali si considera compiuta dopo l'ultimazione dei lavori che la riguardano e, comunque, dopo 30 giorni da quando la stessa è stata resa disponibile all'uso e aperta al pubblico;

- 20) derivanti da un prodotto fornito, costruito o trattato dall'Assicurato;
- 21) a merci di terzi in deposito e/o in corso di lavorazione.
- 22) attività esercitate nei fabbricati, salvo quelle per le quali è stata stipulata l'assicurazione;
- 23) derivanti da interruzioni o sospensioni totali o parziali di attività di terzi in quanto già comprese nella sezione Incendio e altri danni ai beni all'Art. 2.6.4;
- 24) indennizzabili in base a garanzie assicurate in altre sezioni della presente polizza.

Art. 5.6 - Validità temporale - Forma "loss occurrence"

La presente polizza copre i sinistri che si verificano nel periodo di assicurazione indicato in Polizza.

Nel dubbio, si considera che un sinistro sia avvenuto:

- a) in caso di morte o di danno alla salute, il giorno del decesso o il primo giorno in cui la persona che ha subito il sinistro ha consultato un medico lamentando i sintomi che, in base alla successiva diagnosi, risultano essere stati causati dall'Assicurato;
 - b) per gli altri sinistri, il giorno in cui è dimostrabile che una persona fosse a conoscenza dei sinistri successivamente riconosciuti come causati dall'Assicurato;
- anche se il nesso causale tra il sinistro e un'azione o omissione dell'Assicurato dovesse emergere in un secondo tempo.

Una pluralità di sinistri sarà considerata come un unico sinistro verificatosi al momento del verificarsi del primo di tali sinistri, qualora gli stessi siano:

- derivanti da un'unica causa;
- derivanti da cause tra loro connesse.

Condizioni che regolano la denuncia e la liquidazione dei sinistri

Art. 6 Incendio e altri danni ai beni/Furto e Portavalori

Art. 6.1 - Titolarità dei diritti nascenti dalla polizza

Le azioni, le ragioni ed i diritti nascenti dalla polizza possono essere esercitati solo dal Contraente e da Poste Assicura S.p.A. Spetta in particolare al Contraente compiere gli atti necessari all'accertamento ed alla liquidazione dei danni. L'accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati sono vincolanti anche per l'Assicurato. È esclusa ogni sua facoltà di impugnativa. L'indennizzo liquidato a termini di polizza non può tuttavia essere pagato se non nei confronti o col consenso dei titolari dell'interesse assicurato.

Art. 6.2 - Valore delle cose assicurate e determinazione del danno (sezione Incendio e altri danni ai beni)

Premesso che la determinazione del danno viene eseguita separatamente per ogni voce assicurata, l'attribuzione del valore che le cose assicurate - illese, danneggiate o distrutte - avevano al momento del sinistro, è ottenuta secondo i seguenti criteri:

- 1) Fabbricato: si stima la spesa necessaria per l'integrale costruzione a nuovo di tutto il fabbricato assicurato, escludendo soltanto il valore dell'area;
- 2) Macchinari, attrezzature e arredamento: si stima il costo di rimpiazzo delle cose assicurate con altre nuove od equivalenti per rendimento economico, ivi comprese le spese di trasporto, dogana, montaggio e collaudo, nonché le imposte, qualora queste non possano essere recuperate dall'Assicurato;
- 3) Merci: si considera il prezzo di costo delle merci assicurate.

L'ammontare del danno si determina:

- per il Fabbricato: stimando la spesa necessaria per costruire a nuovo le parti distrutte e per riparare quelle soltanto danneggiate e deducendo da tale risultato il valore delle parti non danneggiate dal sinistro;
- per i Macchinari, attrezzature e arredamento: deducendo dalla spesa necessaria per rimpiazzare le cose assicurate, il valore delle cose illese, nonché gli oneri fiscali non dovuti all'Erario;
- per le Merci: si stima il valore in relazione alla natura, qualità ed eventuale svalutazione commerciale. Le merci in fase di lavorazione, tanto finite che in corso di fabbrica-

zione, vengono valutate in base al prezzo della materia grezza aumentato delle spese di lavorazione corrispondenti allo stato in cui si trovano al momento del sinistro deducendo il valore degli illesi, nonché gli oneri fiscali non dovuti all'Erario. Ove la valutazione così formulata superasse i corrispondenti prezzi di mercato si applicheranno quest'ultimi. Nel caso di merci che non hanno subito processi di lavorazione si considera il prezzo di costo delle stesse deducendo il valore degli illesi, nonché gli oneri fiscali non dovuti all'Erario.

Art. 6.3 - Ammontare del danno (sezione Furto)

L'ammontare del danno è dato dal costo di sostituzione o ripristino della cosa rubata con altra simile per caratteristiche, qualità e prestazioni.

Art. 6.4 - Riduzione/Reintegro delle somme assicurate (sezione Furto)

In caso di sinistro le somme assicurate si intendono automaticamente reintegrate con effetto immediato.

Qualora a seguito di sinistro Poste Assicura S.p.A. decidesse invece di recedere dal contratto, si farà luogo al rimborso del premio netto non goduto.

Art. 6.5 - Recupero delle cose rubate (sezione Furto)

Se le cose rubate vengono recuperate in tutto o in parte, l'Assicurato deve darne avviso a Poste Assicura S.p.A. appena ne ha avuto notizia.

Le cose recuperate divengono di proprietà di Poste Assicura S.p.A., se questa ha risarcito integralmente il danno, salvo che l'Assicurato rimborsi a Poste Assicura S.p.A. l'intero importo riscosso a titolo di indennizzo per le cose medesime. Se invece Poste Assicura S.p.A. ha risarcito il danno solo in parte, l'Assicurato ha facoltà di conservare la proprietà delle cose recuperate previa restituzione dell'importo dell'indennizzo riscosso da Poste Assicura S.p.A. per le stesse, o di farle vendere. In quest'ultimo caso si procede ad una nuova valutazione del danno sottraendo dall'ammontare del danno originariamente accertato il valore delle cose recuperate; sull'importo così ottenuto viene ricalcolato l'indennizzo a termini di polizza e si effettuano i relativi conguagli.

Per le cose rubate che siano recuperate prima del pagamento dell'indennizzo e prima che

siano trascorsi due mesi dalla data di avviso del sinistro, Poste Assicura S.p.A. è obbligata soltanto per i danni eventualmente subiti dalle cose stesse in conseguenza del sinistro. L'Assicurato ha tuttavia la facoltà di abbandonare a Poste Assicura S.p.A. le cose recuperate che siano d'uso personale o domestico salvo il diritto di Poste Assicura S.p.A. di rifiutare l'abbandono pagando l'indennizzo dovuto.

Art. 6.6 - Titoli di credito (sezione Furto)

Per quanto riguarda i titoli di credito rimane stabilito che:

- a. Poste Assicura S.p.A., salvo diversa pattuizione, non pagherà l'importo per essi liquidato prima delle rispettive scadenze, se previste;
- b. l'Assicurato deve restituire a Poste Assicura S.p.A. l'indennizzo per essi percepito non appena per effetto della procedura di ammortamento - se consentita - i titoli di credito siano divenuti inefficaci;
- c. il loro valore è dato dalla somma da essi portata. Per quanto riguarda in particolare gli effetti cambiari, rimane inoltre stabilito che l'assicurazione vale soltanto per gli effetti per i quali sia possibile l'esercizio dell'azione cambiaria.

Art. 6.7 - Obblighi in caso di sinistro

In caso di sinistro il Contraente o l'Assicurato deve:

- a) fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno; le relative spese sono a carico di Poste Assicura S.p.A. secondo quanto previsto dalla legge ai sensi dell'Art. 1914 del Codice Civile;
- b) darne avviso a Poste Assicura S.p.A. entro dieci giorni da quando ne ha avuto conoscenza.

L'inadempimento di uno di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo ai sensi dell'Art. 1915 del Codice Civile.

La denuncia va inviata con raccomandata A.R. al seguente indirizzo:

Poste Assicura S.p.A.
Ufficio Sinistri
Piazzale K. Adenauer 3
00144 Roma RM

Ovvero via fax al seguente numero: **06.5492.4475**

Il Contraente o l'Assicurato deve altresì:

- c) fare, nei quindici giorni successivi, dichiarazione scritta all'Autorità giudiziaria o di Polizia del luogo, precisando, in particolare, il momento dell'inizio del sinistro, la causa presunta del sinistro e l'entità approssimativa del danno. Copia di tale dichiarazione deve

- d) essere trasmessa a Poste Assicura S.p.A.;
- d) conservare le tracce ed i residui del sinistro fino al termine delle operazioni peritali, senza avere, per questo, diritto ad indennizzo alcuno;
- e) predisporre un elenco dettagliato dei danni subiti con riferimento alla qualità, quantità e valore delle cose distrutte o danneggiate, nonché, a richiesta, uno stato particolareggiato delle altre cose assicurate esistenti al momento del sinistro, con indicazione del rispettivo valore, mettendo comunque a disposizione i propri registri, libri, conti, fatture o qualsiasi documento che possa essere richiesto da Poste Assicura S.p.A. o dai Periti, ai fini delle loro indagini e verifiche; in caso di danno alle Merci, per le aziende tenute alle scritture obbligatorie di magazzino ed alla redazione dell'inventario, deve altresì mettere a disposizione di Poste Assicura S.p.A. tale documentazione contabile e, per le aziende industriali, la documentazione analitica del costo relativo alle merci, sia finite che in corso di lavorazione.
- f) consentire e/o agevolare l'accesso ai locali assicurati colpiti da sinistro da parte degli ispettori di Poste Assicura S.p.A.

Per la sezione Danni da Interruzione di Esercizio:

- g) fare, concorrere nel fare e permettere che sia fatto tutto ciò che è ragionevolmente possibile, anche dietro suggerimento di Poste Assicura S.p.A., per minimizzare o impedire qualunque interruzione o disturbo dell'attività causati dal sinistro o per evitare o diminuire il danno;
- h) fornire a Poste Assicura S.p.A., entro trenta giorni dalla fine del periodo di indennizzo, uno stato particolareggiato delle perdite subite per l'interruzione o la riduzione dell'attività.

Per la Sezione Furto:

- i) denunciare, in caso di furto, estorsione od altri danni al patrimonio coperti con il presente contratto, la sottrazione di titoli di credito anche al debitore, nonché esperire -se la legge lo consente - la procedura di ammortamento.

Per tutte le garanzie, se l'Assicurato dolosamente non adempie l'obbligo di salvataggio sancito dal presente articolo, perde il diritto al risarcimento.

Art. 6.8 - Procedura per la valutazione del danno

L'ammontare del danno è concordato con le seguenti modalità:

- direttamente da Poste Assicura S.p.A. o da un Perito da questa incaricato, con il Contraente o persona da esso designata; oppure, a richiesta di una delle Parti:
- mediante Periti nominati uno da Poste Assicura S.p.A. e uno dal Contraente con apposito atto unico.

I due Periti devono nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo fra loro ed anche prima su richiesta di uno di essi. Il terzo Perito interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza.

Ciascun Perito ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza avere però alcun voto deliberativo.

Se una delle Parti non provvede alla nomina del proprio Perito o se i Periti non si accordano sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su istanza di una sola delle Parti, sono demandate al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il sinistro è avvenuto.

Ciascuna delle Parti sostiene le spese del proprio Perito; quelle del terzo Perito sono ripartite a metà.

Art. 6.9 - Mandato dei periti

I Periti devono:

- indagare su circostanze, natura, causa e modalità del sinistro;
- verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al momento del sinistro esistevano circostanze che avessero aggravato il rischio e non fossero state comunicate;
- verificare se l'Assicurato/Contraente ha adempiuto agli obblighi di cui al precedente Art. 6.7;
- verificare l'esistenza, la qualità, la quantità e il valore che le cose medesime avevano al momento del sinistro secondo i criteri previsti nel presente contratto;
- procedere alla stima ed alla liquidazione del danno e delle spese.

Si conviene che, in caso di sinistro che colpisca uno o più reparti, le operazioni peritali verranno impostate e condotte in modo da non pregiudicare, per quanto possibile, l'attività, anche se ridotta, svolta nelle aree non direttamente interessate dal sinistro o nelle stesse porzioni utilizzabili dei reparti danneggiati.

Nel caso di perizia collegiale, come descritta all'Art. 6.8 che precede, i risultati delle operazioni concretati dai Periti concordi oppure dalla maggioranza di essi, devono essere raccolti in apposito verbale (con allegate le stime dettagliate) da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti.

I risultati delle valutazioni di cui ai punti d), e) sono obbligatori per le Parti, le quali rinunciano fin da ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errori, violenza o violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione od eccezione inerente all'indennizzabilità dei danni.

La perizia collegiale è valida anche se uno dei Periti si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri Periti nel verbale definitivo di perizia.

I Periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità giudiziaria.

Si conviene inoltre che, dietro richiesta dell'Assicurato, sarà applicato tutto quanto previsto dal presente articolo a ciascuna voce assicurata singolarmente considerata, come se per ognuna di tali voci fosse stata stipulata una polizza distinta.

A tale scopo i Periti incaricati della liquidazione del danno provvederanno a redigere per ciascuna partita un atto di liquidazione amichevole od un processo verbale di perizia.

I pagamenti effettuati saranno considerati come acconto, soggetti quindi a conguaglio su quanto risulterà complessivamente dovuto da Poste Assicura S.p.A. a titolo di indennizzo per il sinistro.

Art. 6.10 - Assicurazione presso diversi assicuratori

Se sulle medesime cose e per il medesimo rischio coesistono più assicurazioni, l'Assicurato deve dare a ciascun assicuratore comunicazione degli altri contratti stipulati.

In caso di sinistro l'Assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori ed è tenuto a richiedere a ciascuno di essi l'indennizzo dovuto secondo il rispettivo contratto autonomamente considerato.

Qualora la somma di tali indennizzi superi l'ammontare del danno, Poste Assicura S.p.A. è tenuta a pagare soltanto la sua quota proporzionale in ragione dell'indennizzo calcolato secondo il proprio contratto, esclusa comunque ogni obbligazione solidale con gli altri assicuratori.

Per quanto attiene la sezione Incendio ed altri danni ai beni qualora si verifichi che uno o più contratti prevedano una franchigia di importo pari o superiore alle somme assicurate col presente contratto, si conviene che la presente polizza opererà a secondo rischio rispetto ai predetti contratti.

Art. 6.11 - Limite massimo dell'indennizzo

Salvo il caso previsto dall'Art. 1914 del Codice Civile, per nessun titolo Poste Assicura S.p.A. potrà essere tenuta a pagare somma maggiore di quella assicurata.

Art. 6.12 - Pagamento dell'indennizzo

Verificata l'operatività della garanzia, valutato il danno e ricevuta la documentazione necessaria, Poste Assicura S.p.A. provvede al pagamento del sinistro entro 30 giorni dal verbale definitivo di perizia, sempre che non sia stata fatta opposizione e sia verificata la titolarità dell'interesse dell'Assicurato.

Qualora sia stata aperta una procedura giudiziaria sulla causa del sinistro, l'Assicurato potrà comunque ottenere il pagamento dell'indennizzo - salvo che nei casi in cui si dimostri che il sinistro sia stato determinato con dolo del Contraente/Assicurato o dei Suoi Amministratori - anche in mancanza di chiusura istruttoria, purché presenti fidejussione bancaria o assicurativa con cui si impegna a restituire l'importo corrisposto da Poste Assicura S.p.A., maggiorato degli interessi legali, qualora dal certificato di chiusa istruttoria o dalla sentenza penale definitiva risulti una causa di decadenza dalla garanzia assicurativa.

L'Assicurato ha diritto di ottenere, prima della liquidazione del sinistro, il pagamento di un anticipo sull'indennizzo pari al 50% dell'importo minimo che dovrebbe essere pagato in base alle risultanze acquisite, a condizione che non siano sorte contestazioni sull'indennizzabilità del sinistro stesso e che l'indennizzo complessivo sia prevedibile in almeno Euro 30.000,00.

L'obbligazione di Poste Assicura S.p.A. verrà in essere dopo 90 giorni dalla data di denuncia del sinistro, sempreché siano trascorsi almeno 30 giorni dalla richiesta dell'anticipo.

L'acconto non potrà comunque essere superiore a Euro 100.000,00, qualunque sia l'ammontare stimato del sinistro.

Art. 7 Responsabilità Civile (R.C.T. e R.C.O.)

Art. 7.1 - Obblighi in caso di sinistro

L'Assicurato, venuto a conoscenza di un sinistro, deve darne notizia a Poste Assicura S.p.A. entro 10 giorni lavorativi ed inoltrare al più presto un dettagliato rapporto scritto.

La denuncia va inviata a mezzo raccomandata A.R. al seguente indirizzo:

Poste Assicura S.p.A.
Ufficio Sinistri
Piazzale K. Adenauer 3
00144 Roma

Ovvero via fax al seguente numero: **06.5492.4475**

Deve, inoltre, fornire a Poste Assicura S.p.A. ed ai suoi incaricati tutte le informazioni, i documenti e le prove che possano venirgli richieste. Ai fini della garanzia R.C.O., l'Assicurato deve denunciare soltanto i sinistri mortali e quelli per

i quali viene avviata un'indagine amministrativa o giudiziaria. Del pari, deve dare comunicazione a Poste Assicura S.p.A. di qualunque richiesta di risarcimento od azione legale intrapresa dal danneggiato o suoi aventi causa o terzi, nonché dall'INAIL, trasmettendo tempestivamente atti, documenti, notizie e quant'altro riguardi la vertenza.

Art. 7.2 - Gestione delle vertenze

Poste Assicura S.p.A. assume, fino a quando ne ha interesse, a nome dell'Assicurato, la gestione stragiudiziale e giudiziale delle vertenze in sede civile, penale ed amministrativa designando, ove occorra, legali o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'Assicurato stesso. L'Assicurato è tenuto a prestare la propria collaborazione per permettere la gestione delle suddette vertenze e a comparire personalmente in giudizio ove la procedura lo richieda. Poste Assicura S.p.A. ha il diritto di rivalersi sull'Assicurato del pregiudizio derivatole dall'inadempimento di tali obblighi. Sono a carico di Poste Assicura S.p.A. le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite fra Poste Assicura S.p.A. ed Assicurato in proporzione del rispettivo interesse.

In caso di definizione transattiva del danno, Poste Assicura S.p.A., a semplice richiesta dell'Assicurato e ferma ogni altra condizione di polizza, continuerà a proprie spese la gestione in sede giudiziale penale della vertenza fino ad esaurimento del giudizio nel grado in cui questo si trova al momento dell'avvenuta transazione. Poste Assicura S.p.A. non riconosce spese incontrate dall'Assicurato per legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe od ammende né delle spese di giustizia penale diverse da quelle di cui ai precedenti commi.

Art. 7.3 - Inosservanza degli obblighi relativi ai sinistri

Gli Assicurati sono responsabili verso Poste Assicura S.p.A. di ogni pregiudizio derivante dall'inosservanza dei termini o degli altri obblighi di cui all'Art. 7.1.

Ove poi risulti che abbiano agito in connivenza con i danneggiati o ne abbiano favorito le pretese, decadono dai diritti contrattuali.

Guida alla compilazione del Modulo di Denuncia Sinistro

Nell'ipotesi che Lei subisca un danno, Le indichiamo il comportamento da seguire per rendere più agevoli e tempestive le operazioni relative al risarcimento dei danni.

Qualora il sinistro riguardi le garanzie:

- 1) **Incendio ed altri danni ai beni**
- 2) **Furto e Portavalori**
- 3) **Responsabilità civile (R.C.T. e R.C.O.)**

deve trasmettere con raccomandata A.R., **entro 10 giorni** da quando è venuto a conoscenza del sinistro, **una denuncia dettagliata** precisando:

- le circostanze dell'evento
- l'importo approssimativo del danno

In **caso di furto** va **allegata anche la denuncia alle Autorità** e va inviato nel minor tempo possibile, un elenco particolareggiato dei beni danneggiati o rubati indicandone il valore.

È importante che vengano conservate, sino a quando verrà definito il danno, le tracce e i resti dei beni danneggiati.

La denuncia va inviata al seguente indirizzo:

Poste Assicura S.p.A.
Ufficio Sinistri
Piazzale Konrad Adenauer, 3
00144 Roma

oppure a mezzo fax al n°: **06.5492.4475**

Per ogni ulteriore informazione può comunque contattare il numero verde **800.13.18.11**

LEGGERE ATTENTAMENTE LA SOTTOSTANTE INFORMATIVA PRIVACY PRIMA DI COMPIERE IL MODULO DI DENUNCIA SINISTRO.

Informativa privacy relativamente all'attività liquidazione sinistri ⁽¹⁾

Finalità del trattamento dei dati personali

I dati personali forniti mediante la compilazione del "Modulo di Denuncia Sinistro" o da altri soggetti⁽²⁾ sono trattati al fine di:

- dare esecuzione al contratto assicurativo e più in generale per ogni finalità assicurativa⁽³⁾, in particolare per procedere all'attività di liquidazione dei sinistri;
- adempiere ad ogni obbligo di legge, regolamento

o della normativa europea connesso all'esecuzione del contratto assicurativo;

- rilevare, previo Suo esplicito consenso, la qualità dei servizi o i bisogni della clientela;
- effettuare ricerche di mercato e indagini statistiche, nonché svolgere attività promozionali di servizi e/o prodotti propri.

Il consenso per tale trattamento è facoltativo e, laddove concesso, potrà essere successivamente negato in qualsiasi momento senza che ciò produca alcun effetto sull'esecuzione del contratto di assicurazione.

Modalità del trattamento dei dati personali

I Suoi dati personali sono trattati, in particolare per il servizio di liquidazione dei sinistri, la fornitura dei prodotti e delle informazioni da Lei richieste, mediante l'ausilio di strumenti elettronici o anche senza tale ausilio. Per il caso della valutazione della qualità dei servizi, ricerche di mercato ed indagini statistiche, anche mediante l'uso di fax, del telefono anche cellulare, della posta elettronica o di altre tecniche di comunicazione a distanza.

Natura del conferimento dei dati personali, Suo consenso ed eventuali conseguenze di un rifiuto

Per la fornitura di servizi assicurativi ed in particolare nell'ambito del servizio di liquidazione danni che La riguardano abbiamo necessità di trattare anche dati "sensibili"⁽⁴⁾, come ad esempio nel caso di perizie mediche. Le chiediamo di esprimere il consenso per il trattamento di tali dati per queste specifiche finalità.

Il conferimento dei Suoi dati personali non è obbligatorio per legge, tuttavia senza i Suoi dati non potremmo fornirLe i servizi e i prodotti assicurativi in tutto o in parte ovvero procedere alla liquidazione del sinistro.

Alcuni dati viceversa devono essere comunicati da Lei o da terzi per obbligo di legge: lo prevede ad esempio la disciplina antiriciclaggio; così pure i Suoi dati devono da noi essere comunicati, per obbligo di legge, ad enti e organismi pubblici, quali Isvap - Casellario Centrale Infortuni - UIC - Motorizzazione Civile - Enti Gestori di Assicurazioni Sociali Obbligatorie, nonché - in caso di richiesta - all'Autorità Giudiziaria e alle Forze dell'Ordine. Solamente qualora Lei acconsenta specificamente, i dati che Lei ci invierà, o da noi detenuti, saranno utilizzati dalla nostra Società per le finalità ulteriori indicate (rilevazione qualità dei servizi, ricerche di mercato e indagini statistiche con le modalità indicate).

Comunicazione dei dati a soggetti terzi

Per le finalità sopra descritte i Suoi dati potrebbero essere comunicati a soggetti che operano in qualità di titolari autonomi del trattamento per finalità assi-

24/28

curativa, anche in virtù di obblighi di legge, ovvero a soggetti di nostra fiducia che svolgono - per nostro conto - compiti di natura tecnica od organizzativa, alcuni di questi anche all'estero, in qualità di "responsabile" o "incaricato" del trattamento dei dati. Si tratta in modo particolare di soggetti facenti parte del Gruppo Poste Italiane, della società Poste Assicura S.p.A. e della catena distributiva quali agenti, sub-agenti, mediatori di assicurazione e riassicurazione ed altri canali di acquisizione di contratti di assicurazione; consulenti tecnici ed altri soggetti che svolgono attività ausiliarie per conto della Società, quali professionisti legali, periti e medici, società di servizi per il quietanzamento, società di servizi cui sono affidate la gestione, la liquidazione e il pagamento dei sinistri, centrali operative di assistenza e società di consulenza per la tutela giudiziaria, cliniche convenzionate, società di servizi informatici e telematici o di archiviazione dati; società di servizi postali indicate nel plico postale; società di revisione e di consulenza; società di informazione commerciale per rischi finanziari, società di servizi per il controllo delle frodi, società di recupero crediti. In aggiunta, qualora Lei acconsenta specificamente, anche i soggetti terzi specializzati nelle attività di ricerche di mercato, rilevazione della qualità dei servizi o dei bisogni della clientela.

In considerazione della complessità della nostra organizzazione e della stretta interrelazione fra le varie funzioni aziendali, Le precisiamo infine che quali responsabili o incaricati del trattamento possono venire a conoscenza dei dati tutti i nostri dipendenti e/o collaboratori di volta in volta interessati o coinvolti nel perseguimento delle finalità sopra indicate nell'ambito delle rispettive mansioni ed in conformità alle istruzioni ricevute.

L'elenco di tutti i soggetti suddetti è costantemente aggiornato e può conoscerlo agevolmente e gratuitamente chiedendolo a:

Poste Assicura S.p.A.
Ufficio Privacy
Piazzale Konrad Adenauer, 3
00144 Roma
tel. 06.549.241
fax 06.5492.4406

ove potrà conoscere anche la lista dei Responsabili in essere, nonché informazioni più dettagliate circa i soggetti che possono venire a conoscenza dei dati in qualità di incaricati.

I dati raccolti non saranno in alcun modo diffusi.

Esercizio dei diritti

La informiamo inoltre che Lei ha il diritto di conoscere in ogni momento quali sono i Suoi dati in nostro possesso e come essi vengono utilizzati. Ha anche il diritto di farli aggiornare, integrare, rettificare o cancellare, chiederne il blocco ed opporsi al loro trattamento⁽⁶⁾.

Per l'esercizio dei Suoi diritti può rivolgersi a:

Poste Assicura S.p.A.
Ufficio Privacy
Piazzale Konrad Adenauer, 3
00144 Roma
tel. 06.549.241
fax 06.5492.4406

il cui responsabile pro-tempore è anche responsabile del trattamento.

La informiamo inoltre che relativamente alla gestione e liquidazione dei sinistri è stato nominato responsabile del trattamento dei dati personali:

Interconsult S.r.l.
Via al Ponte Calvi, 3/14
16124 Genova

La ringraziamo per la Sua attenzione e collaborazione ricordandoLe che un modulo incompleto, non firmato o, nei casi previsti, non accompagnato dalla documentazione sopra descritta non potrà dare luogo all'avvio della istruttoria di liquidazione e ritarderà, in ogni caso, le operazioni di valutazione e conseguentemente di indennizzo del danno subito.

Maggiori informazioni relative le modalità di denuncia del sinistro possono essere richieste chiamando il numero verde 800.13.18.11 di Poste Assicura S.p.A.

⁽¹⁾ Art. 13 del Codice in materia di protezione dei dati personali (D. Lgs. N. 196/2003)

⁽²⁾ Altri soggetti che effettuano operazioni che La riguardano o che, per soddisfare una Sua richiesta forniscono all'azienda informazioni commerciali, finanziarie, professionali, etc.

⁽³⁾ La "finalità assicurativa" richiede necessariamente, tenuto conto anche della raccomandazione del Consiglio d'Europa REC (2002) 9, che i dati siano trattati per: predisposizione e stipulazione di polizze assicurative; raccolta dei premi; liquidazione dei sinistri o pagamento di altre prestazioni; riassicurazione; coassicurazione; prevenzione e individuazione delle frodi assicurative e relative azioni legali; costituzione, esercizio o difesa dei diritti dell'Assicuratore; adempimento di altri specifici obblighi di legge o contrattuali; analisi di nuovi mercati assicurativi; gestione e controllo interno; attività statistiche.

⁽⁴⁾ Sono considerati sensibili i dati relativi allo stato di salute, a malattie ed infortuni.

⁽⁵⁾ Questi diritti sono previsti dall' Art. 7 del Codice in materia di protezione dei dati personali. La cancellazione e il blocco riguardano i dati trattati in violazione di legge. Per l'integrazione occorre vantare un interesse. Il diritto di opposizione può essere sempre esercitato nei riguardi del materiale commerciale e pubblicitario, della vendita diretta o delle ricerche di mercato. Negli altri casi l'opposizione presuppone un motivo legittimo.

Informativa ai sensi dell'articolo 13 del Decreto Legislativo 30 Giugno 2003 n. 196

Ai sensi del D.Lgs. n.196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali" (di seguito "Codice") e successive modifiche ed integrazioni

• Poste Assicura S.p.A. con sede legale in Piazzale Konrad Adenauer, 3 - 00144 Roma (di seguito anche "Compagnia");
in qualità di "Titolare" autonomi del trattamento, forniscono le seguenti informazioni in merito all'utilizzo dei dati personali.

Art. 1 - Fonte dei dati personali

I dati personali della clientela in possesso delle Società sono raccolti, anche tramite le reti di vendita dell'Intermediario, in occasione della stipula del contratto ed in corso del rapporto contrattuale e vengono trattati, oltre che nel rispetto del Codice, secondo i canoni di riservatezza, connaturati allo svolgimento dell'attività assicurativa, ai quali le Società si attengono costantemente.

Art. 2 - Finalità del trattamento cui sono destinati i dati

I dati personali sono trattati, nell'ambito delle normali attività delle Società legate ai servizi forniti, secondo le seguenti finalità:

- a) finalità strettamente connesse e strumentali all'esecuzione del contratto e alla gestione dei rapporti con la clientela, anche attraverso la comunicazione a terzi (es.: acquisizione di informazioni preliminari alla conclusione di un contratto, esecuzione di operazioni sulla base degli obblighi derivanti da contratti conclusi con la clientela, liquidazione dei sinistri attinenti esclusivamente all'esercizio dell'attività assicurativa e riassicurativa, a cui le Società sono autorizzate ai sensi delle vigenti disposizioni di legge etc.);
- b) finalità derivanti da obblighi di legge, da regolamenti, dalla normativa comunitaria, da disposizioni impartite da Autorità (ad esempio, in materia di "antiriciclaggio", adeguamento a Circolari emanate dall'Isvap in relazione allo svolgimento dell'attività assicurativa e di intermediazione).

Le Società non necessitano del consenso per il trattamento dei dati personali in quanto tali dati sono necessari per l'esecuzione degli obblighi contrattuali e/o adempimenti pre-contrattuali. Senza tali dati le Società non potrebbero fornirle i servizi richiesti, in tutto o in parte.

Inoltre il consenso non è necessario per il trattamento di alcuni dati personali che devono essere raccolti dalle Società per obbligo di legge o di regolamento (ad es., la normativa contro il fenomeno del riciclaggio ai sensi della Legge 197/1991).

Con riferimento ai dati "sensibili", che ricomprendono, tra l'altro, i dati personali idonei a rivelare lo

stato di salute, la legge richiede il consenso scritto dell'interessato. Il mancato consenso al trattamento dei dati sensibili per finalità di cui alle lettere a) e b) del presente articolo, comporta l'impossibilità di formalizzare il rapporto contrattuale.

Art. 3 - Modalità di trattamento dei dati

In relazione alle indicate finalità, il trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti manuali, informatici e telematici con logiche strettamente correlate alle finalità di cui sopra e, comunque, in modo da garantire la sicurezza, la riservatezza e la conservazione dei dati stessi in ottemperanza a quanto specificatamente previsto dal Codice.

Art. 4 - Categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati

Per il perseguimento delle finalità di cui sopra, le Società necessitano di comunicare i dati personali della clientela a soggetti terzi, anche esteri e/o appartenenti ai rispettivi gruppi societari, di seguito indicati in via esemplificativa: soggetti che svolgono servizi societari, finanziari ed assicurativi quali assicuratori, coassicuratori e riassicuratori; agenti, mediatori di assicurazione ed altri canali di acquisizione di contratti di assicurazione (ad esempio, Banche o SIM), ivi comprese le società di servizi a cui siano affidati la gestione, la liquidazione ed il pagamento dei sinistri; società o studi professionali, legali, medici e periti fiduciari della Società che svolgono per quest'ultima attività di assistenza e/o consulenza; autofficine (specificatamente incaricate dalla Società) e/o centri di demolizione di autoveicoli; soggetti che forniscono servizi per la gestione del sistema informativo delle Società e delle reti di telecomunicazioni (ivi compresa la posta elettronica); società di servizi per l'acquisizione, la registrazione ed il trattamento di dati provenienti da documenti o supporti forniti ed originati dagli stessi clienti ed aventi ad oggetto lavorazioni massive relative a pagamenti, effetti, assegni ed altri titoli; soggetti che svolgono attività di trasmissione, imbustamento, trasporto e smistamento delle comunicazioni con la clientela; soggetti che svolgono attività di archiviazione della documentazione relativa ai rapporti intrattenuti con la clientela; soggetti che svolgono attività di assistenza alla clientela (es. call center, help desk etc.); soggetti che svolgono adempimenti di controllo, revisione e certificazione delle attività poste in essere dalle Società anche nell'interesse della clientela.

I soggetti appartenenti alle categorie suddette svolgono la funzione di Responsabile del trattamento dei dati.

Il relativo elenco, costantemente aggiornato, potrà

essere richiesto rivolgendosi per iscritto presso gli uffici o le persone indicate al successivo Art. 6.

All'interno delle Società e dei rispettivi gruppi di appartenenza, possono venire a conoscenza dei dati personali solo i dipendenti ed i collaboratori anche esterni, incaricati del loro trattamento, appartenenti a servizi ed uffici centrali e della rete di vendita (uffici postali, agenzie, filiali, promotori e consulenti di fiducia) nonché a strutture che svolgono per conto delle Società compiti tecnici, di supporto (in particolare servizi legali, informatici, spedizioni) e di controllo aziendale.

Art. 5 - Diritti dell'interessato previsti dall'Art. 7 del Codice

Ai sensi dell'Art. 7 del Codice l'interessato ha diritto di ottenere da ciascun Titolare del trattamento:

- la conferma circa l'esistenza o meno di dati che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro messa a disposizione in forma intelligibile;
- il diritto di conoscere l'origine dei dati nonché le finalità, modalità e logica su cui si basa il trattamento; l'indicazione degli estremi identificativi del Titolare e dei Responsabili designati ai sensi dell'Art.5, comma 2, del Codice, nonché dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali tali dati possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di responsabili o incaricati del trattamento;
- la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché l'aggiornamento, la rettifica o l'integrazione dei dati.

Infine l'interessato ha diritto di opporsi, per motivi legittimi, al trattamento dei dati che lo riguardano.

Art. 6 - Informazioni ed esercizio dei diritti

Per ottenere ulteriori informazioni e per l'esercizio dei diritti di cui all'Art. 7 del Codice, il cliente può rivolgersi per iscritto a:

**Poste Assicura S.p.A.
Ufficio Privacy
Piazzale Konrad Adenauer 3,
00144 Roma
Fax 06.5492.4406**



28/28

FAC-SIMILE DA FOTOCOPIARE MODULO RECLAMI

Informazioni necessarie all'Ufficio Reclami di Poste Assicura S.p.A., da inviare:

- lettera raccomandata con avviso di ricevimento a:
Poste Assicura S.p.A. - Ufficio Reclami Piazzale Konrad Adenauer, 3 - 00144 - ROMA
- oppure*
- a mezzo fax al numero: **06.5492.4402**

Io sottoscritto/a

Nome:Cognome:

oppure

Ragione sociale:

Via:

Città:

Tel:CAP:Provincia:

(al fine di accelerare l'analisi, la preghiamo di fornire anche le seguenti informazioni)

con riferimento al prodotto: *(indicare il nome del prodotto assicurativo)*

Polizza numero:

Contraente: *(nome e cognome)*

Assicurato: *(nome e cognome)*

Stipulata il: giorno mese anno

intendo in qualità di:

Contraente Assicurato Altro* (specificare)

presentare un reclamo segnalando quanto segue:

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Allego inoltre (elenco degli allegati):

.....

.....

Luogo e Data: Firma*:

*Nel caso il richiedente è un soggetto che agisce su incarico del reclamante (es. Studio Legale) è necessaria la controfirma del reclamo da parte del soggetto interessato per consentire l'immediata trattazione delle eventuali informazioni riservate della persona nel cui interesse si propone il reclamo.







Poste Assicura S.p.A. • 00144 Roma (RM) Piazzale Konrad Adenauer, 3 T(+39) 06 5492 41 F(+39) 06 5492 4203 • www.poste-assicura.it • Partita IVA e Codice Fiscale 07140521001 • Capitale Sociale € 5.000.000,00 i.v. • Registro Imprese di Roma n. 07140521001 REA 1013058 • Impresa autorizzata all'esercizio delle Assicurazioni con provvedimenti ISVAP n. 2788 del 25.03.2010 iscritta alla Sezione I dell'Albo delle Imprese di assicurazione al n. 1.00174 • Società con socio unico appartenente al Gruppo assicurativo Poste Vita iscritto all'Albo dei gruppi assicurativi al n. 043, soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Poste Vita S.p.A.



Mod. 0034 Ed. 27 Settembre 2010

